



## Valutazione dei beni e valutazione dei danni – 1<sup>a</sup> parte

Il compito di un consulente non è quello di “fare” al posto del cliente, bensì quello di indicare allo stesso “come” fare.

In questo vi rientra anche la valutazione dei capitali da indicare in polizza (i massimali sono facili: più elevati sono, meglio è) e ciò costituisce, molto spesso, una problematica, in quanto i clienti non sono abituati alle terminologie assicurative.

Naturalmente, anche per una questione di spazio e per (spero) non annoiare nessuno, lo scritto si sofferma sui punti più importanti e non in maniera esaustiva.

L'esempio che segue fa riferimento ad un contratto “incendio”.

### Le definizioni

È indispensabile conoscere ciò che viene accettato in un contratto assicurativo nella voce “DEFINIZIONI”.

In quelle inerenti “fabbricati - macchinari - infiammabili - merci speciali, ecc.”, si può osservare:

- se un bene è in garanzia in caso di sinistro, oppure no.
- se il valore assicurato corrisponde al valore del bene.

Occorre inoltre aggiungere che contratti anche riferiti allo stesso ramo assicurativo (es. incendio), possono riportare le stesse definizioni (fabbricato, macchinario, ecc.) in maniera diversa.

Infatti a seconda del tipo di rischio (industriale, commerciale, civile), in funzione dello stampato usato da una determinata Compagnia, dell'anno in cui viene prodotto, possono essere riportati termini diversi per la definizione di stessi enti (ad esempio: la piscina, i muri di recinzione, il piazzale dello stabilimento sono sempre previsti in tutti gli stampati?).

Diventa perciò evidente quanto risulti importante conoscere ciò che le definizioni stabiliscono nel contratto assicurativo.

### Beni da assicurare

#### **a) Beni di proprietà siti nelle ubicazioni dichiarate in polizza.**

- fabbricati (definizione)
- macchinari ed attrezzature (definizioni)
- arredamento (definizione)
- merci fisse (definizione)
- merci flottanti
- merci in refrigerazione
- veicoli iscritti al P.R.A.
- infiammabili e merci speciali (definizione)
- spese di demolizione e sgombero
- cose definite in polizza come “speciali”:
  - a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, ed, in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
  - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

**b) Beni di proprietà presso terzi.**

- enti di cui sopra che, temporaneamente o in maniera stabile, possono trovarsi presso terzi.

**c) Beni di terzi nelle ubicazioni dichiarate in polizza.**

- in affitto, in comodato, in noleggio, in deposito, in conto lavorazione, in leasing, ecc.

**d) Beni di terzi limitrofi all'azienda,**

- per potere fissare un massimale nel caso di danni a terzi provocati dai beni dell'Ente in caso di incendio e/o scoppio.

## Valori da assicurare

---

Giusto prendere atto che l'assicurazione ha una funzione "indennitaria", intendendosi per ciò il valore del "danno" subito e non quello delle "spese" affrontate per ricostruire o rimpiazzare il bene.

In altre parole, il valore del bene nel tempo può diminuire per effetto del "deprezzamento" subito (logorio, usura, deflazione, ecc.), considerando, però, anche eventuali migliorie apportate.

Avremo quindi

- a) **per valore iniziale:** quello indicato nel momento in cui è stipulato il contratto;
- b) **per valore durante il corso dell'assicurazione:** quello iniziale oppure, per motivi di varia natura, aumentato o diminuito;
- c) **per valore precedente il sinistro:** il valore immediatamente prima del verificarsi del sinistro;
- d) **per valore residuo:** il valore venutosi a determinare dopo il sinistro.

Ma non basta.

Poiché, generalmente, è il consulente che chiede al cliente: *quanta merce hai?* (domanda necessaria per fare la polizza), quest'ultimo risponderà indicando un importo che necessariamente non corrisponderà al valore complessivo della merce.

Perché?

Due sono i punti:

1. occorre chiarire cosa l'assicuratore identifica nella "definizione" di merci (leggere lo stampato)
2. la domanda dovrebbe essere posta chiedendo il valore:
  - a) della materia grezza in deposito;
  - b) dei prodotti in corso di lavorazione;
  - c) dei prodotti finiti;
  - d) di eventuali prodotti presso terzi
  - e) di eventuali prodotti di terzi in azienda;
  - f) in ultimo, di eventuale merce caricata su camion.

Provare per credere.

Ultima considerazione: "il valore assicurativo" non corrisponde a quello:

- di mercato;
- di vendita;
- di acquisto;
- di bilancio, ecc.

ma solo ed unicamente al valore assicurativo definito in polizza e che il **parametro di partenza** da tenere presente (per il fabbricato) è costituito da:

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato - (aggiungendo logicamente "tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato").

Analogo discorso, ovviamente con parametri di valutazione diversi, si ha per ciò che riguarda la stima di macchinario - attrezzatura - arredamento.

Anche per le Merci è difficile trovare in Azienda una scrittura contabile che individui esattamente il Valore di Assicurazione.

Si tratta di una contabilità basata su dati "storici", mentre il criterio assicurativo richiede un periodico aggiornamento del valore di tutto il magazzino ai costi correnti al momento della rilevazione.

## **Il "valore di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo"**

---

È presente da tempo sul mercato assicurativo la possibilità di potere garantire i beni con il "valore di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo" inerente i fabbricati, le attrezzature, i macchinari e gli arredi.

Detta formula consiste nell'eliminare, in caso di danno, il deprezzamento, come sopra riportato, che la cosa assicurata ha per obsolescenza, uso, deperimento, ecc. e permettere così di arrivare all'importo delle spese sostenute in caso di sinistro.

Oramai, tutti gli stampati prevedono questa condizione; occorre comunque tenere presente che:

- 1) l'assicuratore pagherà inizialmente unicamente l'importo del "danno" subito;
- 2) quando il bene verrà rimpiazzato o ricostruito o comunque riparato, l'assicuratore aggiungerà all'indennizzo la differenza tra il "danno" e le "spese" sopportate.
- 3) spesso sono posti dei limiti per il supplemento di indennità (massimo x volte il valore che il bene aveva al momento del sinistro) e ciò, se non rappresenta un problema per i fabbricati, in molti casi lo può diventare per i macchinari.

Per ciò che concerne le merci, è possibile adottare la formula "Selling Price" che, oltre ai costi di produzione, risarcisce, in caso di danno, l'utile sperato. Questa forma vale unicamente se la merce distrutta era già stata fatturata e/o venduta.

## **La "regola proporzionale"**

---

La somma assicurata è l'importo che viene assegnato come valore dell'interesse che l'assicurato ha nei confronti del bene.

Il confronto tra somma assicurata nella polizza e valore dell'interesse può portare ad una:

- 1) assicurazione piena;
- 2) assicurazione eccedente o soprassicurazione;
- 3) assicurazione parziale o sottoassicurazione.

Questo rapporto è regolamentato dall'art.1907 - Assicurazione parziale del codice civile

*[1]. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.*

È importante considerare che questa valutazione viene fatta **al momento del sinistro**, e non quando è stato stipulato il contratto assicurativo.

Ovvia considerazione: tenere sempre aggiornati i valori assicurati.

## **Modalità di stime particolari**

---

### **a) Stima preventiva**

è la stima fatta da Società specializzate per il valore da attribuire ai fabbricati nonché a macchinari, attrezzature, impianti ed arredi che saranno assicurati in polizza.

#### **Vantaggi assicurativi della stima preventiva:**

- possibilità di ottenere uno sconto sul premio di polizza;

- semplificazione delle procedure in caso di sinistro (elenco delle perdite subite, eliminazioni di controversie e contestazioni, sveltezza nei tempi di liquidazione);
- riduzione dei costi di perizia;
- eliminazione del rischio di pagare dei premi inutili per sovrassicurazione;

**Altri possibili vantaggi della stima preventiva:**

- politica degli ammortamenti;
- formulazione del bilancio;
- compilazione del libro dei cespiti ammortizzabili;
- rapporti con Istituti di Credito;
- redazione degli inventari;

**b) Stima accettata**

Prevista dall'Art. 1908 del c.c. - Valore della cosa assicurata, può trovare applicazione nella attribuzione per il valore di tutti quei beni che per motivi tecnici di ricostruzione o unici in quanto non rimpiazzabili, possono risultare difficili da valutare in caso di danno.

È il caso di:

- fabbricati costruiti con materiali o tecniche particolari
- opere d'arte e corredi di particolare pregio artistico.

Mentre l'assicuratore non ha problemi ad accettare la stima preventiva, spesso pone delle difficoltà per le stime accettate di determinati beni.

Naturalmente il costo di dette stime rimane a carico del contraente/assicurato.

La domanda cui rispondere la prossima volta: ma l'assicuratore, quando si verifica il sinistro, <b>poi cosa indennizza?</b>
---